

**Presidenza e Segreteria Generale**

Piazza G.G. Belli n° 2

00153 Roma

Tel. 06/58.300.213

Fax.: 06/58.16.389

Sede operativa nazionale

Viale Bacchiglione n° 16

20139 - Milano

Tel. 02/53.93.539 r.a.

Fax 02/53.97.381

Codice Fiscale 97207870581

ASSTRI



FEDER-TRASLOCHI

ASSOMARE

**Roma, 18 Gennaio 2011****FIS11013****SM****Oggetto: CUD 2011. Approvazione del modello di certificazione.**

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 17 Gennaio 2011, è stato approvato il modello CUD 2011 che, fatte salve proroghe che attualmente non sembrano all'orizzonte, deve essere consegnato al lavoratore in duplice copia (unitamente alle informazioni contenute nell'allegato 1 del provvedimento), entro il 28 Febbraio p.v.

La principale novità di quest'anno concerne l'inserimento nel modello di alcuni campi specifici (contrassegnati dal 93 al 101), nei quali il datore di lavoro deve riportare le somme erogate al lavoratore per gli incrementi di produttività. In particolare, si tratta della detassazione introdotta dall'art. 2 del Decreto Legge n. 93/2008 (come prorogati fino al 31 Dicembre 2010 dall'art. 5 del D.L. 185/2008, convertito dalla Legge 28.1.2009, n. 2 – vedi per ulteriori ragguagli la circolare Confraspporto LAV10227 del 21.12.u.s), per effetto della quale le somme erogate al lavoratore negli anni 2008, 2009 e 2010 per i predetti incrementi di produttività, beneficiano di un'aliquota Irpef ridotta del 10% fino ad un importo massimo di 3.000 € lordi per il 2008, e di 6.000 € per il 2009 ed il 2010; occorre peraltro che il reddito di detto lavoratore non abbia superato i 30.000 € nel 2007, ed i 35.000 € nel 2008 e nel 2009. Poiché con la risoluzione n. 83/E del 17 Agosto u.s, l'Agenzia delle Entrate ha fatto rientrare nel beneficio il compenso per lavoro straordinario e notturno (compreso quello occasionale, ma sempre a condizione che questa prestazione abbia dato luogo ad aumenti della produttività – vedi la già citata circolare Confraspporto), incluso quello già corrisposto nel 2008 e nel 2009, all'interno del CUD 2011 sono stati inseriti dei riquadri specifici (numeri 97 e 99) che devono essere utilizzati dal datore che, nelle già citate annualità, abbia assoggettato le somme in questione a tassazione ordinaria. Le somme erogate nel 2010 per lavoro notturno (retribuzione ordinaria + maggiorazione) e lavoro straordinario, vanno riportate nel punto 93 del CUD; qualora sulle stesse sia stata applicata l'aliquota agevolata del 10%, il datore dovrà indicare al punto 94 il totale delle ritenute operate e certificare, all'interno delle annotazioni (cod BX), che sono state concesse a titolo di incremento della produttività del lavoro; viceversa, se queste somme sono state assoggettate ad imposta ordinaria, il datore dovrà barrare il punto 96, senza riportare nulla al punto 94, ed indicare nelle annotazioni (codice AF) il motivo per cui ha applicato la tassazione ordinaria.

Copia del provvedimento del direttore delle Entrate è disponibile al link sottostante.

Cordiali saluti.